

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data del 29 marzo 2024, alle ore 18,30, mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto dall'art. 24.2 dello Statuto, si è riunita l'assemblea urgente e straordinaria dell'associazione ARBORETE ALBERICULTORI PROFESSIONISTI – ETS, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, come previsto e regolamentato dallo statuto art.26, come da convocazione inviata agli associati in data 27 marzo 2024, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Sgherzi Rocco, che propone come segretario verbalizzante il Dott. Frontini Riccardo, che accetta.

Sono presenti n. 18 associati su 18 iscritti.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dall'art. 24.5 e dall'art. 26 dello statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Dott. Sgherzi Rocco, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto. Sulla base delle richieste di modifica, presentate dall'Ufficio Regionale del RUNTS della Regione Marche in data 26/03/2024, si è provveduto a modificare i seguenti articoli:

- L'art. 26.4 dello Statuto, che inizialmente riconosceva il diritto di voto ai soci iscritti da almeno 6 mesi nel libro degli associati, ora propone il termine, non derogabile *in pejus*, di 3 mesi;
- L'art. 49.6 dello Statuto, che inizialmente non prevedeva l'esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo da parte dei soci e dei membri del Consiglio Direttivo, ora prevede al contrario tale possibilità, adeguandosi così a quanto previsto dall'art. 15, comma 3 del D.Lgs 117/2021.

Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al d.lgs. 117/2017, sulla base quanto suggerito dall'Ufficio Regionale del RUNTS.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto, cui segue un breve dibattito ed il Presidente fornisce le spiegazioni richieste ed approfondisce gli aspetti che hanno portato alla modifica dello Statuto.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate: tutti i soci, collegati in videoconferenza, dovranno esprimere il proprio voto sia verbalmente che scrivendo il termine "approvo" nella chat di gruppo.

Favorevoli 18 (diciotto)

Contrari 0 (zero)

Astenuti 0 (zero)

L'assemblea all'unanimità delibera, relativamente al primo punto, di approvare il nuovo statuto associativo posto in allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente, o ad altro soggetto delegato dallo stesso, di provvedere alla registrazione del nuovo statuto, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di inviare il nuovo statuto al RUNTS per ottenere il riconoscimento di ETS.

2) varie ed eventuali.

Sul secondo punto all'ordine del giorno nessuno interviene o prende la parola.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20,00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Presidente



**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI**

Atto reg. to 11 APR 2024 n. 330

serie 3 per € 200,00 (DUECENTO)

per il DIRETTORE TERRITORIALE

PAOLA CERIONI *

* Firma su delega del Direttore Provinciale

(Danilo Mengoni)

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Art. 2) Sede

Art. 3) Scopi e ambito dell'attività

Art. 4) Volontari e lavoratori dipendenti

Art. 5) Durata

Titolo II – Associati

Art. 6) Definizione di Associato

Art. 7) Pluralità degli Associati

Art. 8) Diritti e obblighi degli Associati

Art. 9) Ammissione degli Associati

Art. 10) Recesso dell'Associato

Art. 11) Esclusione dell'Associato

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Art. 12) Patrimonio iniziale

Art. 13) Entrate

Art. 14) Quota Iniziale e Quota Annuale

Art. 15) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

Art. 16) Irripetibilità di apporti e versamenti

Art. 17) Incremento del patrimonio

Art. 18) Salvaguardia del patrimonio

Art. 19) Divieto di distribuzione

Art. 20) Patrimoni destinati a uno specifico affare

Titolo IV – Sistema di governance

Art. 21) Organi

Sezione I – Assemblea degli Associati

Art. 22) Principi generali

Art. 23) Competenze dell'Assemblea

Art. 24) Convocazione dell'Assemblea

Art. 25) Presidenza dell'Assemblea

Art. 26) Deliberazioni dell'Assemblea

Sezione II – Consiglio Direttivo

Art. 27) Competenze del Consiglio Direttivo

Art. 28) Composizione del Consiglio Direttivo

Art. 29) Gratuità dell'incarico

Art. 30) Durata della carica

Art. 31) Convocazione del Consiglio Direttivo

Art. 32) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Art. 33) Responsabilità dei Consiglieri

Art. 34) Comitati Tecnici

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Art. 35) Presidente e Vice Presidente

Art. 36) Segretario

Art. 37) Tesoriere

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 38) Composizione dell'Organo di Controllo

Art. 39) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Art. 40) Durata in carica dell'Organo di Controllo

Art. 41) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

Art. 42) Compenso dell'Organo di Controllo

Art. 43) Esercizio della funzione di revisione legale

Art. 44) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Art. 45) Esercizi

Art. 46) Bilancio d'esercizio

Art. 47) Bilancio sociale

Art. 48) Scritture contabili

Art. 49) Libri della Associazione

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Art. 50) Devoluzione del patrimonio

Titolo VII – Arbitrato

Art. 51) Clausola compromissoria

STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

- 1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita la Associazione non riconosciuta denominata “ASSOCIAZIONE ARBORETE ALBERICULTORI PROFESSIONISTI - Ente del Terzo Settore” o in forma abbreviata “ASSOCIAZIONE ARBORETE – ETS”(d’ora innanzi, la “Associazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
- 1.2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).
- 1.3. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso degli Associati alla organizzazione e all’attività della Associazione.

Articolo 2) Sede

- 2.1. L’Associazione ha sede legale in Chiaravalle (AN) in piazza Mazzini n. 17, presso lo Studio del Dott. Donnini Gabriele.
- 2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopi e oggetto dell'attività

- 3.1. L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, anche indirettamente, è apolitica ed aconfessionale.
- 3.2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale consistenti in attività finalizzate all’educazione, all’istruzione e alla formazione professionale, alla ricerca scientifica, alla divulgazione, alla produzione e scambio di servizi volti allo sviluppo dell’arboricoltura e salvaguardia del patrimonio agroforestale.
- 3.3 L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale, previste dall’art.5 del CTS, con riguardo al settore ambientale e agroforestale, e propriamente:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d) del CTS);
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f) del CTS);

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera h) del CTS);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i) del CTS);

3.4 Le attività di interesse generale su descritte si declineranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in iniziative di studio e ricerca (con la possibilità di ideare, creare, implementare e gestire banche dati a fini statistici e di ricerca) per elevare gli standard operativi nel settore dell'arboricoltura e l'elaborazione di best practice da divulgare nell'ambiente professionale di riferimento per il settore agro-forestale. La Associazione mira a ideare e sviluppare procedure e servizi innovativi, promuovendo metodi di azione che consentano di uniformare le tecniche e l'erogazione di servizi riguardanti l'arboricoltura, con possibilità di ottenere, da parte di organismi terzi, la certificazione delle procedure ideate e delle competenze conseguire ad esito di percorsi di formazione che la Associazione potrà organizzare. A tal proposito l'Associazione potrà organizzare convegni specialistici e definire programmi di formazione mediante partenariati con enti accreditati alla formazione.

3.5 L'Associazione può esercitare, in via secondaria e strumentale, comunque secondo i criteri e nei limiti di legge e in particolare dell'art. 6 del CTS, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali ed esemplificativamente anche le seguenti attività:

a) promuovere e organizzare eventi culturali divulgativi e informativi, incontri, e tutte le iniziative coerenti con gli scopi della Associazione;

b) sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o esteri, che operino nei settori di interesse della Associazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;

c) svolgere ogni altra attività, anche di prestazione di servizi o di cessione di beni che, direttamente o indirettamente, l'Associazione ritenga utile al raggiungimento degli scopi statuari;

d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o lungo termine, la stipula di convenzioni o protocolli d'intesa di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria o dalla stessa posseduti o, a qualsiasi titolo, detenuti;

f) operare sia direttamente sia mediante la partecipazione in società, enti, fondazioni, consorzi e qualsiasi altra forma associativa – concorrendo anche alla costituzione degli enti anzidetti – nonché collaborare e stabilire relazioni in forma stabile od occasionale con enti aventi finalità simili, università, centri di studio e di ricerca, anche esteri, e con ogni altro soggetto pubblico o privato, ente o persona fisica che ne condivida gli scopi. Il tutto ferma l'esclusione delle attività vietate o riservate ai sensi di legge;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività strumentali al raggiungimento degli scopi statuari

Tutte queste attività devono essere svolte in modo non prevalente rispetto agli scopi indicati nelle lettere da a) a d) del comma 3.3 del presente articolo e, comunque, in via solo strumentale per il conseguimento degli stessi, e ferma l'esclusione delle attività riservate ai sensi di legge, sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 4) Volontari e lavoratori dipendenti

4.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 5) Durata

5.1. L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II – Associati

Articolo 6) Definizione di Associato

6.1. Sono "Associati" o "Soci" dell'Associazione i soggetti che concorrono alla costituzione della Associazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Associato.

6.2. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile)

6.3. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

c) Associati Onorari, i quali sono i soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, anche con sede o residenza all'estero) ammessi quali membri della Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti o che abbiano contribuito con elargizioni in denaro o altre utilità oppure collaborato, in rapporto alle proprie competenze e capacità, alla realizzazione delle attività della Associazione. Nel caso si tratti di persone giuridiche, la domanda di ammissione viene presentata dal rappresentante legale o da suo incaricato mediante delega scritta. L'ammissione di tali soggetti alla Associazione è subordinata alla decisione del Consiglio Direttivo.

6.4 Si precisa che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

Articolo 7) Pluralità degli Associati

7.1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 8) Diritti e obblighi degli Associati

8.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile

Articolo 9) Ammissione degli Associati

9.1. L'assunzione della qualità di Associato Ordinario consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile e che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

- abbia conseguito la Laurea in Scienze Agrarie o Forestali;
- sia iscritto al relativo Albo Professionale da almeno 36 mesi;
- attesti esperienze lavorative nel campo dell'arboricoltura urbana.

9.2. L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti le cui caratteristiche o comportamenti presenti o passati (a titolo di esempio per aver riportato condanne per comportamenti contrari alla tutela ambientale e per reati contro l'ambiente) non siano coerenti con le finalità dell'Associazione o possano ingenerare difficoltà di gestione ed organizzative all'interno dell'Associazione.

9.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

9.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento.

9.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. L'iscrizione nel Libro Soci avverrà con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

9.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere motivata.

9.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Organo di Controllo, ove nominato, o all'Assemblea, la quale delibera entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

9.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

9.9. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui Domanda sia stata accolta.

9.10 Il Consiglio Direttivo delibera anche sulla domanda di ammissione, a titolo di Associato Onorario, di quei soggetti che, pur non detenendo i requisiti per esser Associati Ordinari, si contraddistinguono per particolari meriti e/o competenze nel settore dell'arboricoltura e settori correlati, o per aver contribuito con elargizioni in denaro o altre utilità oppure collaborato, in rapporto alle proprie competenze e capacità, alla realizzazione delle attività della Associazione.

Articolo 10) Recesso dell'Associato

10.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

10.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

10.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, inviata presso la sede legale dell'Associazione o con posta elettronica certificata, all'indirizzo presente nella carta intestata o nelle comunicazioni ufficiali dell'Associazione.

10.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

10.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

)
;

Articolo 11) Esclusione dell'Associato

11.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

11.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

11.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

11.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

11.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'Assemblea, che dovrà riunirsi entro 60 giorni dalla data di impugnazione per decidere sull'esclusione dell'associato, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

11.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale

successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 12) Patrimonio

12.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

Articolo 13) Entrate

13.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) entrate derivante da sovvenzioni o contributi pubblici, raccolte fondi o entrate da attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del CTS, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dagli articoli 6 (*Attività diverse*) e 7 (*Raccolte Fondi*) del CTS.
- j) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 14) Quota Iniziale e Quota Annuale

14.1 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

14.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea (la "Quota Annuale").

14.3. Il Consiglio Direttivo può proporre uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la proposta del Consiglio Direttivo inerente l'ammontare della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la proposta del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 15) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

15.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché la raccolta di finanziamenti pubblici, l'accesso a fondi pubblici a favore del Terzo Settore e/o dei temi sviluppati e salvaguardati dall'Associazione. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

15.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

15.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 16) Irripetibilità di apporti e versamenti

16.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato alla Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

16.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né

per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 17) Incremento del patrimonio

17.1. Il patrimonio della Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 18) Salvaguardia del patrimonio

18.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

18.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

18.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Divieto di distribuzione

19.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi dell'Associazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra l'Associazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 20) Patrimoni destinati a uno specifico affare

20.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo IV – Sistema di governance

Articolo 21) Organi

21.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, l' "Assemblea");

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo, ove istituito e laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- g) il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- h) i Comitati Tecnici, la cui istituzione avverrà per designazione del Consiglio Direttivo, anche su eventuale indicazione o proposta dell'Assemblea, e la cui modalità di funzionamento sarà disciplinata in apposito regolamento (cd. Regolamento dei Comitati Tecnici) che a titolo meramente esemplificativo possono essere: Comitato Tecnico-Scientifico, Comitato Ricerca e Sviluppo (in breve Comitato R&D), Comitato Marketing e Comunicazione.

Sezione I – Assemblea degli Associati

Articolo 22) Principi generali

- 22.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 22.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.
- 22.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.
- 22.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 23) Competenze dell'Assemblea

- 23.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
- 23.2. L'Assemblea inoltre:
 - a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
 - b) nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente e ne dispone la revoca;
 - c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
 - d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
 - e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modifiche allo Statuto;
 - g) delibera sull'ammontare delle quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
 - h) delibera sui ricorsi relativi all'esclusione degli associati;
 - i) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - j) delibera sui compensi da corrispondere al Revisore Legale ed all'Organo di Controllo;

- k) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- l) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Associazione;
- m) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 24) Convocazione dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati o da almeno metà dei Consiglieri oppure dall'eventuale Organo di Controllo.

24.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Ancona, ma sono ammesse anche la convocazione in modalità mista o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazioni (nel qual caso non è necessaria l'indicazione del luogo fisico di convocazione). La decisione circa la modalità di partecipazione spetta al Consiglio Direttivo.

24.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo (a meno che la riunione non debba tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione nel qual caso non serve l'indicazione del luogo fisico di convocazione), del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare

24.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

24.5 L'Assemblea è comunque validamente costituita, a prescindere dall'avvenuta convocazione, e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 25) Presidenza dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

25.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

25.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 26) Deliberazioni dell'Assemblea

26.1 L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

26.2 Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono in prima convocazione la presenza di almeno 4/5 (quattro/quinti) degli Associati e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei votanti presenti in Assemblea; in seconda convocazione la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli Associati e il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ (due /terzi) dei votanti presenti in Assemblea.

26.3 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

26.4 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

26.5 Ogni Associato ha diritto a un voto.

26.6 Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Associazione. Il delegato può ricevere sino ad un massimo di tre deleghe.

26.7 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

26.8 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

26.9 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

26.10 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

26.11 L'Assemblea può svolgersi anche in modalità mista (con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione) con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando la Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

26.12 Qualora la riunione sia stata convocata e debba svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (quindi senza indicazione di un luogo fisico di convocazione), vanno rispettate le prescrizioni di cui al comma precedente lett. da a), c) e d).

Sezione II – Consiglio Direttivo

Articolo 27) Competenze del Consiglio Direttivo

27.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

27.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere e ne dispone la revoca;
- b) nominare i Comitati Tecniche e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire la Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Associazione.

27.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 28) Composizione del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Se il Regolamento interno dell'Associazione non prevede diversamente, in caso di parità di preferenze espresse per ognuna delle cariche associative, viene eletto il soggetto con maggiore anzianità di iscrizione, calcolando l'anzianità di iscrizione in base al numero di anni in cui un soggetto è stato iscritto come socio. In caso di parità anche nell'anzianità di iscrizione, prevale il requisito dell'anzianità anagrafica.

28.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che abbiano la qualifica di Associato ovvero che siano indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

28.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

28.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

Articolo 29) Gratuità dell'incarico

29.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Tecnico non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 30) Durata della carica

30.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

30.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro 60 giorni.

30.3. In caso di cessazione dalla carica prima della scadenza del mandato, per qualsiasi motivo, di un Consigliere eletto nel Consiglio Direttivo originario dell'Associazione, da intendersi quello nominato nell'atto costitutivo dell'Associazione stessa, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

30.4. In caso di cessazione dalla carica prima della scadenza del mandato, per qualsiasi motivo, di un Consigliere eletto in un Consiglio Direttivo, che sia successivo a quello originario, il Consiglio Direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato originario del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione, entro 60 giorni dalla cessazione.

30.5. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 31) Convocazione del Consiglio Direttivo

31.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

31.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito tramite posta elettronica contenente l'indicazione del luogo (a meno che la riunione non debba tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione nel qual caso non serve l'indicazione del luogo fisico di convocazione), del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

31.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

31.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se costituito.

31.5 Oltre alla riunione in luogo fisico determinato e alla presenza personale degli aventi diritto, sono ammesse anche la convocazione in modalità mista o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazioni (nel qual caso non è necessaria l'indicazione del luogo fisico di convocazione). La decisione circa la modalità di partecipazione spetta al Presidente.

Articolo 32) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

32.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

32.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei Consiglieri presenti.

32.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) occorre il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei Consiglieri in carica.

32.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

32.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

32.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

32.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in modalità mista (con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione) con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi degli Associati all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

32.9 Qualora la riunione sia stata convocata e debba svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (quindi senza indicazione di un luogo fisico di convocazione), vanno rispettate le prescrizioni di cui al comma precedente lett. da a), c) ed).

Articolo 33) Responsabilità dei Consiglieri

33.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28CTS.

Articolo 34) Comitati Tecnici

34.1 Sono istituiti i Comitati Tecnici, nominati dal Consiglio Direttivo, la cui composizione e modalità di operare è disciplinata con apposito Regolamento.

34.2 Per Ciascun Comitato è individuato tra i Membri e nominato dagli stessi un Referente che si farà portavoce dei risultati delle riunioni del Comitato presso il Consiglio Direttivo

34.3 Se non diversamente previsto, il Comitato Tecnico è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

34.4 Il Comitato Tecnico può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 35) Presidente e Vice Presidente

35.1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente o, in mancanza dal Consigliere più anziano, provvede tramite elezione al rinnovo della carica entro due mesi. Il neo eletto Presidente rimane in carica fino alla scadenza del mandato originario del Presidente sostituito.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina delle nuove cariche sociali.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare la Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

35.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

35.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

35.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 36) Segretario

36.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

36.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

36.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali dei Comitati Tecnici e del Libro degli Associati.

Articolo 37) Tesoriere

37.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 38) Composizione dell'Organo di Controllo

38.1. La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria, come previsto dall'art.30 CTS, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di disporre di un Organo di Controllo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'Organo di Controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

38.2 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico.

38.3. È nominato anche un Controllore Supplente. Chi ha l'incarico di supplenza entra in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica del soggetto che ricopre la carica di Controllore Unico con effetto dal giorno in cui riceve, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico.

38.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie (nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e almeno da uno dei componenti supplenti):

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 39) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

39.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 40) Durata in carica dell'Organo di Controllo

40.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

40.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 41) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

41.2. L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico.

41.3. L'Organo di Controllo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dallo stesso.

41.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

41.5. L'avviso di convocazione è spedito all'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Articolo 42) Compenso dell'Organo di Controllo

42.1. L'Organo di Controllo svolge la propria attività percependo un compenso proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea dei soci nei limiti previsti dalla normativa applicabile all'Ente.

Articolo 43) Esercizio della funzione di revisione legale

43.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 44) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

44.1. La responsabilità dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 45) Esercizi

45.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 46) Bilancio d'esercizio

46.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 47) Bilancio sociale

47.1. Per ogni esercizio, ove la legge lo preveda, è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 48) Scritture contabili

48.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 49) Libri della Associazione

49.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni di ciascun Comitato Tecnico;
- e) il Libro delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

49.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Associazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

49.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

49.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere, dall'Organo di Controllo, o da ciascun Associato, i quali possono estrarne copie.

49.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni di ciascun Comitato Tecnico è tenuto a cura del Comitato Tecnico e può essere esaminato da ciascun Consigliere, dal Revisore o da ciascun Associato, i quali possono estrarne copie.

49.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo. Gli Associati ed i Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 50) Devoluzione del patrimonio

50.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea con le maggioranze di cui al precedente art.26.8.

Titolo VII – Arbitrato

Articolo 51) Clausola compromissoria

51.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Arbitro che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

52.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Ancona.

52.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

52.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI

Atto reg.to II 11 APR 2024 al n. 330

serie 3 per € 20000 ()

DUSCENNO (00)

per il DIRETTORE TERRITORIALE

PAOLA CERIONI *

* Firma su delega del Direttore Provinciale

(Danilo Mengoni)

[Signature]

